



COMUNE DI COGGIOLA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 36 DEL 28/11/2012

Art.1 Funzione del patrocinio

1. Il patrocinio rappresenta un riconoscimento simbolico e una forma di apprezzamento del Comune di Coggiola nei confronti di iniziative ritenute meritevoli.
2. Il patrocinio può essere concesso per iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico, economico, sportivo, religioso ovvero ritenute di particolare significato o di rilievo istituzionale per il Comune e non aventi scopo di lucro.
3. Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione Comunale, promuovendone l'immagine ed il prestigio, nonché tutte le manifestazioni organizzate da Associazioni locali, per le feste e manifestazioni tradizionali e ripetitive ovvero quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.
4. Possono richiedere il patrocinio persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale.
5. Il patrocinio può essere concesso a soggetti di cui al punto 4 esterni al territorio comunale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per la città o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

Art. 2 Procedimento

1. Il soggetto responsabile dell'iniziativa per la quale si intende ottenere il patrocinio è tenuto a farne semplice menzione nella domanda di svolgimento della stessa. Il Patrocinio si intende concesso e verrà data comunicazione solo in caso di parere negativo da parte dell'Amministrazione che dovrà essere motivato.
2. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alla L. 7.8.1990, n.241 e ss.mm.

Art. 3

Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio

1. I soggetti responsabili dell'iniziativa patrocinata dal Comune sono autorizzati a fruire di tale beneficio, menzionando nelle comunicazioni ufficiali inerenti all'iniziativa stessa l'avvenuta concessione del patrocinio ed affiancando a tale menzione lo stemma e/o il logo promozionale del Comune.
2. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria.
3. La concessione del patrocinio da parte del Comune comporta una esenzione totale degli oneri dovuti per le affissioni di manifesti e locandine e per l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 4

Obblighi dei patrocinati

1. Copia di tutto il materiale promozionale/divulgativo dovrà essere tempestivamente trasmesso agli uffici comunali competenti.